CAMERA DEI DEPUTATI N. 3555

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 luglio 1971 *(Stampato n. 1493)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(NATALI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(GIOLITTI)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(FERRARI-AGGRADI)

—

Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 20 luglio 1971

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

Il fondo patrimoniale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, è integrato di lire 1.500 milioni.

Per i relativi conferimenti è autorizzata la spesa per l'indicato importo di lire 1.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 700 milioni nel-

l'anno finanziario 1971 e di lire 200 milioni in ciascuno degli anni dal 1972 al 1975.

È autorizzata, altresì, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste, la spesa di lire 2.000 milioni, in ragione di lire 800 milioni nell'anno finanziario 1971 e di lire 300 milioni in ciascuno degli anni dal 1972 al 1975, per la erogazione, a favore dell'ente predetto, di contributi nelle spese di funzionamento.

ART. 2.

L'articolo 2 della legge 11 luglio 1952, numero 1005, è sostituito dal seguente:

« Il comprensorio di attività dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania comprende anche il territorio della provincia di Avellino ».

ART. 3.

Il primo comma dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1952, n. 1005, è sostituito dal seguente:

« Per provvedere alle esigenze del territorio della provincia di Avellino sarà costituita in seno all'Ente una sezione speciale per l'Irpinia ».

ART. 4.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria, sentite le regioni interessate e la commissione di cui al quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione, norme intese ad adeguare la struttura giuridica dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania per un più efficiente conseguimento delle finalità istituzionali.

Le norme di cui al precedente comma dovranno regolare la nomina e le funzioni del presidente dell'Ente e di tre vice presidenti, rispettivamente, per le sezioni della Puglia e della Lucania e per la sezione speciale dell'Irpinia; la costituzione, la nomina e le funzioni del consiglio di amministrazione, della giunta esecutiva e di una deputazione per ciascuna delle predette sezioni, con l'attribuzione ad esse di membri del consiglio, nonché la costituzione e la nomina del collegio sindacale.

Al consiglio di amministrazione dovrà essere assicurata la partecipazione di elementi rappresentativi delle categorie agricole - agricoltori, coltivatori diretti, lavoratori - di rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato, delle regioni e delle province e di altri enti pubblici territorialmente interessati all'attività dell'Ente.

Le predette norme dovranno anche definire, in rapporto ai compiti dell'Ente, le funzioni di controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste prevedendo, in particolare, che i bilanci, il regolamento organico ed il regolamento di amministrazione e contabilità siano sottoposti all'approvazione del predetto Ministero, di concerto con quello del tesoro.

ART. 5.

Il regolamento organico relativo alla disciplina giuridica ed economica del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà essere informato ai princìpi e criteri stabiliti, per il personale degli enti di sviluppo, dall'articolo 8 della legge 14 luglio 1965, n. 901. All'inquadramento in ruolo potrà partecipare il personale già in servizio alla data del 31 dicembre 1969.

ART. 6.

All'onere di lire 1.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si farà fronte: per lire 500 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; per lire 500 milioni a carico del corrispondente capitolo 5381 dell'anno finanziario 1970 e per lire 500 milioni con le riduzioni di lire 300 milioni e di lire 200 milioni dei fondi iscritti, rispettivamente, ai capitoli nn. 3523 e 5381 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.